



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 3 luglio 2025

NEWS DEL GIORNO

[Decreto Omnibus in Gazzetta Ufficiale: integrazione al reddito per le lavoratrici madri di 2 o più figli](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Piccoli coloni e compartecipanti familiari: accesso al "Cassetto previdenziale del contribuente"](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Danni da omissione contributiva](#)

di Redazione

BLOG

[Lo sciopero non ha bisogno di formalità](#)

di Evangelista Basile

NEWS DEL GIORNO

Decreto Omnibus in Gazzetta Ufficiale: integrazione al reddito per le lavoratrici madri di 2 o più figli

di **Redazione**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025 il [D.L. n. 95 del 30 giugno 2025](#), contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, c.d. Decreto Omnibus. Il Decreto, in vigore dal 1° luglio 2025, all'articolo 6 prevede l'integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli.

Il suddetto articolo 6 posticipa al 2026 l'entrata in vigore dell'esonero per le lavoratrici madri previsto dall'art. 1, co. 219, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e, nel contempo, introduce per l'anno 2025, per le lavoratrici madri dipendenti e le lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome con almeno 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla mensilità di novembre saranno corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.


 **Percorso
Formativo**

17 SETTEMBRE | ore **11.00**
**Formazione ed informazione
integrate con l'AI**
[iscriviti al webinar gratuito >](#)



NEWS DEL GIORNO

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: accesso al “Cassetto previdenziale del contribuente”

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 2080 del 30 giugno 2025](#), ha comunicato l'estensione delle funzionalità del “Cassetto previdenziale del contribuente” ai concedenti piccoli coloni e compartecipanti familiari, ai fini della gestione della propria posizione contributiva e, in particolare, per visualizzare e scaricare l'avviso di tariffazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta (che quest'anno si presenta in una nuova veste grafica per recepire le novità recate dal nuovo regime sanzionatorio di cui all'art. 30, D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 56/2024), al fine della compilazione del modello F24.

L'Istituto ricorda che per gli intermediari di cui alla L. n. 12/1979 e per gli altri soggetti autorizzati agli adempimenti previdenziali in nome e per conto dei soggetti concedenti l'accesso al “Cassetto previdenziale del contribuente” è consentito previa presentazione di apposita delega.




EuroconferenceinPratica

Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità





NEWS DEL GIORNO

Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [risoluzione n. 45/E del 30 giugno 2025](#), ha offerto chiarimenti sul trattamento fiscale dell'incentivo corrisposto nel 2025 ai lavoratori dipendenti iscritti a forme esclusive dell'AGO che, al 31 dicembre 2025, possiedono i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato flessibile oppure al trattamento di pensione anticipata, ma decidono di rimanere in servizio rinunciando volontariamente all'accredito contributivo INPS. L'Agenzia delle Entrate precisa che tale somma non costituisce reddito da lavoro dipendente e, pertanto, non è soggetta a tassazione.



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



NEWS DEL GIORNO

Danni da omissione contributivadi **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 18 aprile 2025, n. 10311, ha stabilito che l'omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l'uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile; l'altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria a ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13, L. n. 1338/1962. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno, ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.

Convegno di aggiornamento**Speciale Giurisprudenza**
Aggiornamento sulle sentenze più rilevanti in
materia di lavoro**Scopri di più**

Lo sciopero non ha bisogno di formalità

di **Evangelista Basile**

Con sentenza n. 11347 del 30 aprile 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in tema di esercizio del diritto di sciopero. In particolare, la questione nasce da un giudizio d'impugnazione di un licenziamento per giusta causa, per avere il lavoratore partecipato a uno sciopero spontaneo della durata di un'ora.

La Corte di Cassazione – confermando la pronuncia dell'appello di nullità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria piena – ha osservato innanzitutto che il diritto di sciopero, quale diritto costituzionalmente garantito dall'art. 40, Cost., non incontra limiti diversi da quelli propri della *ratio* storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti, non richiedendo proclamazione formale né osservanza di regole procedurali quando non si tratti di servizi pubblici essenziali.

L'astensione dal lavoro costituisce legittimo esercizio del diritto di sciopero quando sia decisa e attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi, anche di natura salariale, indipendentemente dalla presenza di proclamazione sindacale, dal numero dei partecipanti rispetto all'organico aziendale, dalla durata dell'astensione e dalla mancanza di preavviso al datore di lavoro.

La legittimità dello sciopero non dipende, quindi, dall'apprezzamento obiettivo della fondatezza, ragionevolezza e importanza delle pretese perseguite, né dalla formale comunicazione al datore di lavoro, né dall'intervento delle organizzazioni sindacali, potendo concretarsi anche nell'astensione spontanea di una pluralità di lavoratori per finalità retributive o più generalmente riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori disciplinati dal titolo terzo della parte prima della Costituzione. Secondo la Cassazione, dunque, i limiti esterni del diritto di sciopero attengono esclusivamente alle modalità di attuazione che assumano carattere delittuoso, lesive dell'incolumità e libertà delle persone, dei diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende, ovvero che appaiano idonee a pregiudicare irreparabilmente la potenziale produttività dell'azienda, compromettendo la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la propria iniziativa economica. Il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione aziendale, risulta connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso e non ne compromette la legittimità. Il licenziamento intimato a causa della partecipazione a uno sciopero legittimo è nullo ai sensi dell'art. 15, Statuto dei Lavoratori, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena prevista dall'art. 2, D.Lgs. n. 23/2015, senza che rilevi la valutazione sulla proporzionalità della sanzione espulsiva, una volta accertata la nullità dell'atto di recesso per violazione di norma imperativa.



Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più